

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con Deliberazione G. C. N. 46 del 22/05/2008 veniva incaricato, per tutelare gli interessi del Comune citato quale responsabile civile nanti al Tribunale di Nuoro nella causa promossa dalla sig.ra Piredda Giovanna e più per il delitto di diffamazione a mezzo stampa per la pubblicazione del Libro: “Gavoesos-Il ventennio e la guerra”, quale legale di fiducia, l’Avvocato Gian Luigi Mastio del Foro di Nuoro, con studio in Nuoro, Via L. Da Vinci, 40;
- con determinazione del Responsabile del servizio Affari Generali n. 648 del 28/05/2008 si assumeva l’impegno di spesa di €. 1.000,00 sul cap 170 del bilancio 2008 per sostenere le spese legali derivanti dal ricorso di cui sopra, in cui il Comune di Gavoi veniva citato quale responsabile civile;

CONSIDERATO che il Tribunale di Nuoro con sentenza n. 467/2010 divenuta irrevocabile in data 04/06/2011 ha assolto gli imputati con la formula perché “il fatto non sussiste” ;

PERTANTO le richieste risarcitorie avanzate nei confronti del Comune di Gavoi, stante l’ampia formula assolutoria sono state respinte;

VISTA la parcella presentata dall’Avv. Gian Luigi Mastio relativa alle competenze maturate nella causa di cui trattasi ammontante a €. 6.944,00 (€.5.518,12+CNA 4% €. 220,72 + IVA 21% €. 1.205,15 – R.A. 20% €. 1103,62);

TENUTO CONTO che la parcella comporta per il Comune di Gavoi una spesa superiore di €. 5.944,00 rispetto a quella assunta, a suo tempo, con la determinazione soprarichiamata, per un importo che deriva da prestazioni che il professionista ha effettivamente reso prestando assistenza legale in favore dell’Amministrazione Comunale in considerazione di affidamenti conformi alla normativa statale e regolamentare vigente;

RICHIAMATI:

- l’art. 191 del D.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria;
- l’art. 194 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - sentenze immediatamente esecutive;
 - La copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - La ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
 - Le procedure espropriative o di occupazioni di urgenza per opere di pubblica utilità;
 - Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

VISTO il parere n. 2/2007 in base al quale la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Sardegna, confermando un analogo parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Sicilia (parere n. 2/2007), ha espresso che *“Anche in presenza di difficoltà nella determinazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere compiuto il massimo sforzo per individuare l'importo presunto complessivo della prestazione e tale importo dovrà essere impegnato sul bilancio dell'Ente. Nel caso che l'importo impegnato si riveli insufficiente, la differenza tra quanto impegnato e quanto richiesto dalla controparte contrattuale costituisce debito fuori bilancio e come tale deve essere riconosciuto dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 1694 del TUEL”*;

VISTO l'orientamento manifestato di recente dalla Corte dei Conti del Veneto con parere n. 7 del 19 Marzo 2008 che testualmente afferma: *“E perciò, ogni qualvolta si verifichi questo scostamento tra impegno contabile assunto a tempo debito e somma definitiva da pagare ad operazione conclusa, si incorre in un'ipotesi di “debito fuori bilancio” che introduce un elemento di imprevedibilità potenzialmente idoneo a creare uno squilibrio nelle previsioni di spesa di bilancio”*

RITENUTO, pertanto, necessario integrare l'impegno di spesa e pertanto effettuare il riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera del TUEL per l'importo di € 5.944,00

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera del TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio per le maggiori spese legali come descritto in premessa dell'importo complessivo di **€ 5.944,00**

DI DARE ATTO che la predetta somma troverà copertura finanziaria nel seguente modo:

- € 5.840,37 con utilizzo dell'avanzo di amministrazione esercizio 2011;
- € 103,63 con imputazione al capitolo n. 170 Speselegali per liti e arbitraggi;

DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Affari Generali dell'adozione di tutti gli atti inerenti la presente deliberazione;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Revisore dei Conti e alla competente procura della Corte dei Conti;

DI DICHIARARE con separata votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.